



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”
POR FESR Sardegna 2014-2020 – Azione 3.4.1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G.R. n. 44/25 del 25/07/2016)

Promozione nei mercati esteri in favore di partenariati misti

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T2
---	-----------



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
 ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
 Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Favorire e sostenere l'internazionalizzazione delle MPMI regionali nei mercati internazionali, attraverso la realizzazione di proposte progettuali presentate e coordinate da partenariati
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T2
Soggetto beneficiario	Raggruppamenti di imprese aderenti ad un piano presentato dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale (di cui all'art. 2 della L.R.19/1986 relativamente alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali; all'art. 7 comma 23 della L.R. 3/2008 concernente le organizzazioni professionali delle imprese agricole; relativamente alle organizzazioni industriali vengono prese in considerazione, per analogia, quelle rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2 della L.R.19/1986), da Camere di Commercio operanti nell'ambito del territorio regionale o da Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP della Sardegna definiti all'articolo 3, punto 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012 e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e i Consorzi di Tutela dei vini DOP/IGP della Sardegna indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010 o che abbiano avviato la procedura di adeguamento ai sensi del medesimo articolo e ss.mm.ii.
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. n. 651/2014, artt. 18 e 19 e Reg. n. 1407/2013
Priorità	Filiere individuate nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese
Esclusioni	Settori esclusi dalla fonte di finanziamento utilizzata
Limitazioni	Regime di aiuto utilizzato
Principali tipologie di spese ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di consulenza • Partecipazione a fiere, eventi e road show • Realizzazione di campagne e strumenti promozionali • Spese per l'organizzazione e realizzazione all'estero di missioni, incontri B2B, presentazioni prodotto, workshop • Costi di viaggio vitto e alloggio qualora collegati alla attività operative all'estero • Organizzazione e realizzazione di educational tour, incluse attività di animazione e accompagnamento propedeutiche alla realizzazione delle attività operative previste nel piano • Spese del personale impiegato per la realizzazione del piano sostenute dal soggetto che presenta il piano • Spese di gestione sostenute dal soggetto che presenta il piano
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis"
Ammontare delle spese ammissibili	Minimo Euro 200.000 fino a un massimo di Euro 600.000
Forma aiuto	Sovvenzione calcolata sulle spese ammissibili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

Intensità aiuto	Reg. n. 651/2014 intensità fino al 50% Reg. n. 1407/2013 intensità fino al 75%
Selezione dei piani	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello o graduatoria
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali
Oggetto e finalità	Favorire e sostenere l'internazionalizzazione delle MPMI regionali nei mercati internazionali, attraverso la realizzazione di proposte progettuali presentate e coordinate da partenariati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 1 - Finalità e Oggetto

- 1 Le presenti Disposizioni sono adottate in attuazione delle direttive approvate con la D.G.R. n. 36/14 del 16/06/2016 e della D.G.R. n. 44/25 del 25/07/2016 e sono finalizzate a favorire l'aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese, attraverso la promozione del sistema regionale nei mercati esteri.
- 2 L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 e della Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese", del Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" della Programmazione unitaria 2014-2020.
- 3 Oggetto dell'intervento sono le azioni di supporto all'internazionalizzazione in favore di aggregazioni di imprese che incrementano la propensione all'export promuovendo l'ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all'estero, articolate all'interno di Piani di internazionalizzazione presentati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale¹, Camere di Commercio operanti nell'ambito del territorio regionale e Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP della Sardegna ² e i Consorzi di Tutela dei vini DOP/IGP della Sardegna ³ di seguito chiamati "SOGGETTO PROPONENTE".

ART. 2 - Riferimenti Normativi

1. Le presenti Disposizioni sono attuate sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'articolo 2 delle Direttive di attuazione di cui alla D.G.R. n. 36/14 del 16/06/2016 approvata definitivamente con la D.G.R. n. 44/25 del 25/07/2016 pubblicate nella seguente pagina del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160617113128.pdf.

¹ Di cui all'art. 2 della L.R.19/1986 relativamente alle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali; di cui all'art. 7 comma 23 della L.R. 3/2008 concernente le organizzazioni professionali delle imprese agricole; relativamente alle organizzazioni industriali vengono prese in considerazione, per analogia, quelle rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2 della L.R.19/1986.

² Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP della Sardegna definiti all'articolo 3, punto 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012 e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

³ Consorzi di Tutela dei vini DOP/IGP della Sardegna indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010 o che abbiamo avviato la procedura di adeguamento ai sensi del medesimo articolo e ss.mm.ii..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 3 - Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. All'attuazione delle presenti Disposizioni provvede l'Assessorato dell'Industria, Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia e pubblicazione di uno o più Avvisi.
2. Ciascun avviso contiene i termini, le risorse finanziarie e le modalità di presentazione delle domande. Il Responsabile del Procedimento qualora necessario fornisce chiarimenti, attraverso specifiche pubblicazioni sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui alle presenti Disposizioni, la D.G.R. n. 49/52 del 27 ottobre 2017 "Strategia per l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione 2017- 2020" ha previsto una dotazione programmatica pari a Euro 1.500.000,00 a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 - Azione 3.4.1.

ART. 4 - Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare degli aiuti i raggruppamenti di almeno 10 (dieci) Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), autonome tra loro, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che aderiscono ad un piano di internazionalizzazione presentato dal "SOGGETTO PROPONENTE", nei macrosettori individuati dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese 2017-2020".
 2. Sono ammissibili esclusivamente le imprese operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:B (Altre attività di estrazione di cave e miniere) limitatamente alla sottocategoria:
B (Altre attività di estrazione di cave e miniere) limitatamente alla sottocategoria:
08 (Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere)
C (Attività manifatturiere)⁴
F (Costruzioni)
H (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) limitatamente alle sottocategorie:
52.22.09 (Altre attività connesse al trasporto marittimo e per vie d'acqua: gestione di porti e banchine)
52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci)
I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) limitatamente alle sottocategorie:
55.1 (Alberghi e strutture simili)
55.2 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

⁴Fatte salve le imitazioni di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

- 55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)
- J (Servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle sottocategorie:
- 58.11 (Edizione di libri)
 - 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi)
 - 59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi)
 - 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse)
 - 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici)
- M (Attività professionali scientifiche e tecniche) limitatamente alla sottocategoria:
- 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria)
- R (Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) limitatamente alle sottocategorie:
- 90.01.01 (Attività nel campo della recitazione)
 - 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche)
 - 90.04.00 (Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche)
 - 91.02 (Attività di musei)
 - 91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili) .
3. Il raggruppamento può comprendere anche “soggetti non ammissibili” ai sensi delle Direttive di attuazione⁵, a condizione che:
- sia composta da almeno 10 imprese ammissibili, non necessariamente appartenenti allo stesso settore di attività;
 - la maggioranza assoluta delle imprese sia in possesso e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dalle Direttive e dalle presenti Disposizioni;
 - i “soggetti non ammissibili” non beneficino in alcun modo dell'aiuto e le spese da loro sostenute non siano in alcun modo ritenute ammissibili;
4. Le imprese facenti parte del raggruppamento devono:
- avere sede operativa attiva⁶ in Sardegna;
 - essere iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

⁵Ad esempio, grandi imprese o imprese rientranti nei settori esclusi o imprese con sede operativa fuori dal territorio regionale.

⁶Per sede operativa attiva si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferiscono gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione a pena di revoca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

- essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa, di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
 - non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - non avere un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf);
 - non trovarsi in condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa Antimafia;
 - non trovarsi nella condizione di cui all'art. 14 comma 1 e 3 della Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5 concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016 -2018" (Legge di stabilità n. 5/2016).
 -
5. Il ruolo di capofila viene svolto dal "SOGGETTO PROPONENTE", che presenta il piano, senza ricorrere allo strumento del mandato, in virtù dell'adesione al progetto da parte delle singole imprese risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il capofila è l'unico referente per le presenti Disposizioni nei confronti dell'Amministrazione Regionale.
6. Nel caso in cui il raggruppamento vari nel proprio assetto rispetto a quello indicato in sede di domanda, il capofila dovrà presentare una richiesta di variazione, debitamente motivata, all'Assessorato dell'Industria, che valuterà l'ammissibilità della richiesta.
7. Per ciascun avviso, ogni impresa di cui al precedente punto 4, può aderire ad un solo raggruppamento che presenta domanda.
8. Le condizioni di ammissibilità disciplinate dal presente articolo devono sussistere fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla data di pagamento del saldo finale.

ART. 5 - Piano di internazionalizzazione

1. Il SOGGETTO PROPONENTE presenta un piano di internazionalizzazione che possa supportare la Regione Autonoma della Sardegna nel raggiungimento delle finalità previste nel "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese 2017-2020", attraverso azioni di sistema, coordinate con iniziative programmate anche a livello nazionale.
2. Il piano favorisce percorsi di internazionalizzazione che, tramite il raggruppamento, possono aumentare la competitività sul mercato delle imprese razionalizzando costi, unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla penetrazione commerciale e produttiva.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

3. Il piano è indirizzato alla promozione di filiere produttive e deve coinvolgere imprese distribuite sull'intero territorio regionale.
4. Il piano prevede l'erogazione di servizi di consulenza, organizzazione di partecipazione a fiere, eventi e roadshow, realizzazione di campagne e strumenti promozionali, l'organizzazione e realizzazione all'estero di missioni, incontri B2B, presentazioni prodotto, workshop, l'organizzazione e realizzazione di educational tour, incluse le attività di animazione e accompagnamento propedeutiche alla realizzazione delle attività da svolgersi all'estero, anche in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna.
5. Il piano, redatto secondo lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale (Piano di internazionalizzazione - Allegato A) definisce chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione e prevede un insieme articolato e finalizzato di azioni rivolte alla penetrazione nei mercati esteri realizzate in cooperazione tra le imprese del raggruppamento. Tali azioni devono essere individuate attraverso l'utilizzo del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 8731 rep. n. 116 del 14 marzo 2016 ed integrato con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo, attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 25641 rep. n. 360 del 3 agosto 2016 e con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo, attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 45320 rep. n. 916 del 18 dicembre 2017.
6. Per ciascuna azione devono essere indicate le singole attività, gli elaborati prodotti, i tempi di realizzazione e i costi utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale (Piano di lavoro - Allegato C).
7. Il piano deve essere coerente con le finalità e le strategie di sviluppo di medio termine del raggruppamento di imprese e illustrare gli obiettivi e le azioni che si intendono sviluppare realisticamente nell'arco temporale a cui il piano si riferisce. Per la realizzazione del piano e dei suoi obiettivi di sviluppo il raggruppamento può dotarsi di un Export Manager.
8. Il piano deve avere un valore compreso tra 200.000,00 e 600.000,00 Euro, dato dalla somma delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 6 e una durata massima di 36 mesi a partire dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
9. Il piano deve essere avviato⁷ dal raggruppamento beneficiario entro 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Il "SOGGETTO PROPONENTE",

⁷ Le attività si intendono avviate alla data della stipula di almeno una fornitura di beni e/o servizi previsti nel Piano approvato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
 ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

entro lo stesso termine, deve darne comunicazione all'Assessorato dell'Industria, pena la revoca del provvedimento di concessione provvisoria, ovvero richiedere la proroga nel caso in cui il mancato avvio derivi da cause non dipendenti da proprie responsabilità.

ART. 6 - Spese Ammissibili

1. Le spese devono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso all'avviso.
2. Le tipologie di spese ammissibili si suddividono in servizi consulenziali, individuati sulla base delle voci e dei massimali previsti dal Catalogo dei servizi sopracitato, e nelle seguenti altre spese ammissibili, a seconda del Regime di aiuto prescelto:

Spese ammissibili	Reg. (UE) 651/2014		Reg.(UE) 1407/2013
	Art. 18	Art. 19	"de minimis"
A. Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni	Ammesse	Non ammesse	Ammesse
B. Locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o mostre	Non ammesse	Ammesse	Ammesse
C. Realizzazione di campagne e strumenti promozionali	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse
D. Spese per l'organizzazione e realizzazione all'estero di missioni, incontri B2B, presentazioni prodotto, workshop, esposizioni temporanee	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse
E. Costi di viaggio, vitto e alloggio qualora collegati alla organizzazione e partecipazione alle attività operative all'estero previste nel piano (Punti B e D)	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse
F. Spese per la realizzazione di educational tour, incoming, "follow-up" aziendali incluse attività di animazione economica e di accompagnamento propedeutiche alle attività operative all'estero previste nel piano	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse
G. Spese per il personale del "SOGGETTO PROPONENTE", effettivamente impiegato per la realizzazione del piano	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse
H. Spese di gestione forfettariamente sostenute dal "SOGGETTO PROPONENTE" per la realizzazione del piano	Non ammesse	Non ammesse	Ammesse

3. Alle spese di cui sopra si applicano le seguenti limitazioni:

- i costi di viaggio, vitto e alloggio (lettera E), qualora collegati all'organizzazione e partecipazione a fiere, mostre missioni (lettere B e D) non possono superare il 20% del totale del piano ammesso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

- le spese per la realizzazione di educational tour, inclusa l'organizzazione e realizzazione delle attività di animazione economica e di accompagnamento propedeutiche alle attività operative all'estero previste nel piano, oltre ai costi di viaggio, vitto e alloggio degli ospiti partecipanti, non possono superare il 20% del totale del piano ammesso.
- le spese per la realizzazione di campagne e strumenti promozionali (incluso l'acquisto di spazi pubblicitari on line e off line) non possono superare il 40% del totale del piano ammesso.
- le spese per il personale del "SOGGETTO PROPONENTE" effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto, non possono superare il 20% del totale del piano ammesso.
- le spese di gestione forfettariamente sostenute dal "SOGGETTO PROPONENTE" per la realizzazione delle azioni previste nel piano non possono superare il 5% del totale del piano ammesso.

Il "SOGGETTO PROPONENTE, per tutti gli avvisi a valere sulle presenti Disposizioni, può rendicontare spese di cui alle lettere G. e H. per l'importo massimo di Euro 260.000,00 in un triennio.

4. Non sono considerate ammissibili le spese relative a:

- formazione del personale;
- rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti) al di fuori di quanto specificato nel punto 3;
- imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
- servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione da parte delle imprese beneficiarie;
- servizi per i quali si è già usufruito a qualsiasi altro titolo di altra agevolazione pubblica.

5. Le spese sono comprensive di IVA se ed in quanto dovuta. L'IVA è ammissibile per la quota non detraibile.

6. I servizi di consulenza e le attività previste nel piano devono essere erogati dal "SOGGETTO PROPONENTE" che può avvalersi in tutto o in parte di consulenti singoli o società di consulenza in possesso di comprovata esperienza, nelle tematiche legate all'internazionalizzazione, che non abbiano alcuna situazione di incompatibilità⁸ con le imprese facenti parte del raggruppamento. Ai fini istruttori, per assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. il proprio curriculum, evidenziando l'esperienza maturata e descrivendo l'attività

⁸In particolare, il fornitore non deve aver alcun tipo di partecipazione a livello societario in una delle imprese costituenti il raggruppamento; non deve avere nessun tipo di rapporto di associazione, controllo o collegamento, così come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 e dell'art. 2359 del Codice Civile in una delle imprese costituenti il raggruppamento; non deve avere nessun tipo di rapporto di parentela e/o affinità fino al terzo grado con i titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione o di controllo in una delle imprese costituenti il raggruppamento; non deve rivestire il ruolo di amministratore, socio o dipendente di una delle imprese costituenti il raggruppamento; non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità con il management di una delle imprese costituenti il raggruppamento, ai sensi e in analogia con quanto previsto dall'art. 51 c.p.c.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

svolta, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal raggruppamento richiedente le agevolazioni.

7. È fatto obbligo al fornitore dei servizi di consulenza esterni di cui al punto 6 del presente articolo, realizzare i predetti utilizzando la propria struttura organizzativa, senza esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.
8. L'eventuale sostituzione del fornitore dei servizi dovrà essere autorizzata dall'Assessorato dell'Industria; il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali, di competenza e di indipendenza del fornitore sostituito.

ART. 7 - Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria e della successiva concessione provvisoria del contributo.
2. L'intensità dell'aiuto, calcolata sulle spese ammissibili è così determinata:
 - utilizzo Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 75%
 - utilizzo Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 18 e 19 fino al 50%
3. Nel caso in cui l'impresa decida di optare per il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», deve rilasciare al momento della presentazione della domanda di agevolazione una dichiarazione attestante che gli aiuti complessivi in «*de minimis*», già ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso, incluso il contributo richiesto con le presenti Disposizioni, non superano i massimali previsti dal comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo Euro 200.000,00).
4. Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti Disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

ART. 8 - Verifica di ammissibilità

1. Per ciascuna domanda di accesso, l'Assessorato dell'Industria effettua la verifica di ammissibilità, sulla base dei seguenti criteri:
 - ammissibilità del "SOGGETTO PROPONENTE", del raggruppamento e delle singole imprese con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 4;
 - completezza della documentazione: la domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione indicata al successivo art. 10. E' ammessa una sola integrazione e in tal caso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

la data presa in considerazione è quella di completamento e di perfezionamento di tutta la documentazione.

ART. 9 - Criteri di valutazione

1. Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnico-economica del piano svolta dall'Assessorato dell'Industria che può avvalersi di una apposita Commissione nominata dal Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.
2. La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza della proposta con il Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione;
 - coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020;
 - sostenibilità economico-finanziaria delle imprese ammissibili facenti parte del raggruppamento in relazione al piano presentato;
 - qualità progettuale del piano (sostenibilità e potenzialità di internazionalizzazione della proposta e relativo impatto sulla capacità di apertura verso i mercati esteri del raggruppamento, presenza nel piano del servizio di Export Manager).
3. Il punteggio è determinato sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione indicati nella seguente griglia di valutazione:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
 ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
 Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
- Coerenza della proposta con il Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione: http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=63663	- Focalizzazione degli interventi del piano nelle macroaree ⁹ e nei paesi obiettivo individuati nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione.	Fino a 30:
- Coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell'occupazione, (fino a punti 5) - Capacità dell'operazione di favorire l'integrazione del mainstreaming di genere in azienda e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa (fino a punti 5) - Capacità dell'operazione di contribuire alle finalità e alle aree di specializzazione tecnologica individuate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) (fino a punti 5) - Possesso di Certificazione ambientale dell'impresa e/o dei prodotti (fino a punti 5) 	Fino a 20 Punteggio minimo ai fini dell'ammissibilità: 10 punti su 20

9 Si precisa che viene attribuito il punteggio alto (da 20 a 30) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più paesi obiettivo individuati dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione". I paesi obiettivo individuati sono: Paesi Area Euro, Gran Bretagna, Svizzera, paesi nord Europa, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Brasile, Argentina, Uruguay, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein, Giappone, Cina, India, Corea, USA, Tunisia, Marocco, Senegal, Israele.

Viene attribuito un punteggio medio (da 10 a 19) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più delle macroaree individuate nel "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione", ovvero: area Euro, Europa orientale, America latina, Penisola araba, Asia orientale, nord America, area del Mediterraneo, Africa subsahariana.

Ai fini delle presenti Disposizioni, per Area Euro si intende l'intera Europa.

Viene attribuito un punteggio basso (da 0 a 9) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più paesi non compresi tra i paesi obiettivo e non rientranti nelle macroaree individuate dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
 ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
 Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

- Sostenibilità economico-finanziaria delle imprese in relazione al piano presentato;	- Fatturato annuo dei soggetti proponenti ¹⁰ in riferimento al totale del piano ammesso	Fino a 10
- Qualità progettuale del piano (sostenibilità e potenzialità di internazionalizzazione della proposta e relativo impatto sulla capacità di apertura verso i mercati esteri del raggruppamento, presenza nel piano di alcuni servizi strategici individuati dalle procedure attuative)	- Numerosità delle imprese partecipanti al raggruppamento ¹¹ : (fino a 5 punti) - Ampiezza, adeguatezza ed estensione del percorso di internazionalizzazione ¹² (fino a punti 10) - Coerenza della scelta dei mercati e delle azioni promozionali e/o commerciali rispetto ai prodotti/servizi offerti dalle imprese partecipanti (fino a punti 15); - Capacità ed esperienza dei consulenti / società di consulenza scelti dal raggruppamento proponente ¹³ rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste (punti 5) - Presenza e attivazione nel piano del servizio di Export management (punti 5)	Fino a 40 Punteggio minimo ai fini dell'ammissibilità: 20 punti su 40
TOTALE		100

- Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti su ciascun parametro, per ciascun criterio di valutazione.
- Relativamente al criterio "Coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione della Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020" ciascun piano, ai fini dell'ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 10 punti.

¹⁰ Si precisa che il fatturato preso in considerazione sarà quello derivante dalla somma dei fatturati delle imprese ammissibili facenti parte del raggruppamento. Verrà attribuito un punteggio alto (10) qualora il fatturato sia superiore a tre volte l'importo complessivo del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio medio (5) qualora il fatturato sia compreso tra il triplo e il doppio del valore del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio basso (2) qualora il fatturato sia inferiore al doppio del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio pari a 0 qualora il fatturato sia di importo pari o inferiore al piano ammesso.

¹¹ Si fa riferimento al numero di imprese ammissibili partecipanti al raggruppamento: si attribuisce un punto per ogni impresa ammissibile che supera il numero di 10 fino ad un massimo di 5 punti.

¹² Inteso come tipologia e pertinenza dei servizi richiesti e degli eventi pianificati; coerenza con le capacità tecnico-organizzative e con l'esperienza del raggruppamento di imprese; varietà e sinergie fra le tipologie di azioni e di spesa.

¹³ Sulla base dei CV allegati alla domanda.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

6. Relativamente al criterio "Qualità progettuale del piano" ciascun piano, ai fini dell'ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 35 punti.
7. Non saranno in ogni caso ammessi a finanziamento i piani che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di accesso di 60 punti.

ART. 10 – Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione

1. La domanda di accesso deve essere presentata dal soggetto proponente a partire dalle ore 12.00 del 12 febbraio 2018 e fino alle ore 12.00 del 30 luglio 2018.
2. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, e le domande di accesso verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata. L'Assessorato dell'Industria comunicherà tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e il blocco delle procedure per la presentazione della domanda.
3. Il raggruppamento di cui al precedente art. 4 presenta la domanda di accesso compilando l'apposito modulo elettronico disponibile nella piattaforma informatica unica reperibile al seguente link: <http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>
4. Una volta concluso il procedimento di compilazione del modulo elettronico, il sistema consente la stampa della domanda che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, ricaricata a sistema e trasmessa telematicamente. Il sistema invia la notifica di avvenuta trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di compilazione della domanda.
5. Le domande compilate e pervenute senza l'ausilio della piattaforma informatica unica e in difformità alle modalità di cui ai punti 1 e 3 saranno dichiarate irricevibili.
6. Il raggruppamento richiedente deve allegare, per il tramite della piattaforma informatica unica per la presentazione della domanda, i seguenti documenti, in assenza dei quali non sarà possibile procedere all'attività di valutazione:
 - piano di internazionalizzazione e scheda profilo compilata per ogni impresa partecipante al raggruppamento, compresa la scheda profilo riferita al "SOGGETTO PROPONENTE", redatti secondo lo schema fornito dall'Amministrazione regionale (Allegato A);
 - dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciate dai legali rappresentanti del "SOGGETTO PROPONENTE" e delle singole imprese facenti parte del raggruppamento relative al possesso dei requisiti previsti dalle presenti Disposizioni (Allegato B);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

- piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano di internazionalizzazione, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema fornito dall'Amministrazione regionale (Allegato C);
 - copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda (SOGGETTO PROPONENTE) e dei rappresentanti legali delle imprese facenti parte del raggruppamento;
 - attestazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, che riporti lo stesso numero seriale inserito nella piattaforma informatica unica al momento della compilazione della domanda.
7. Qualora la domanda sia priva di uno degli allegati sopraelencati non è considerata completa. In tal caso, l'Assessorato, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda stessa, ne richiede l'integrazione con specifica nota.
8. Il SOGGETTO PROPONENTE è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 10 giorni. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute. L'Assessorato dell'Industria provvede a comunicare tempestivamente l'avvenuta archiviazione al SOGGETTO PROPONENTE.
9. Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnico-economica del piano, sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 9.
10. Nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato dell'Industria comunica l'esito dell'istruttoria e della valutazione al SOGGETTO PROPONENTE. Per le domande definite con esito negativo, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio. Per le domande definite con esito positivo viene indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del piano ritenuto ammissibile, oltre che le eventuali prescrizioni istruttorie; al termine della procedura di cui sopra l'Assessorato dell'Industria emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo fino all'esaurimento delle risorse disponibili e lo trasmette al raggruppamento beneficiario.
11. Ai sensi dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'elenco delle PMI beneficiarie sarà pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione Regionale.

ART. 11 - Realizzazione dei Piani di internazionalizzazione

1. Il SOGGETTO PROPONENTE è responsabile della realizzazione del piano di internazionalizzazione e provvede alla rendicontazione delle spese. A seguito dell'effettiva realizzazione del piano approvato, e comunque entro tre mesi dalla conclusione dei termini stabiliti per la realizzazione del piano, il SOGGETTO PROPONENTE, in virtù del ruolo di capofila, deve inviare all'Assessorato dell'Industria, tutta la documentazione inerente la rendicontazione delle spese effettuate sostenute nel piano di internazionalizzazione, compresa la rendicontazione dei costi del personale impegnato nella realizzazione dello stesso e le spese forfettarie, accompagnata da una relazione descrittiva finale sul piano oggetto dell'agevolazione, nonché da una relazione per ogni singolo servizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

realizzato. Tutta la modulistica necessaria per la rendicontazione delle spese, viene messa a disposizione nell'apposita sezione "Rendicontazione delle spese" della piattaforma informatica unica.

2. La documentazione comprende:

- a) l'elenco delle fatture o altra documentazione fiscale o equivalente relativa alle spese sostenute con indicazione del fornitore, imponibile e oggetto, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti;
- b) le fatture o altra documentazione fiscale o equivalente in originale quietanzata, con allegata copia del bonifico o di altro titolo attestante la tracciabilità del pagamento. Saranno esclusi dalle agevolazioni i pagamenti riguardanti spese di importo inferiore a Euro 50,00 e/o spese pagate in contanti e spese che risultino regolate mediante compensazioni di qualsiasi genere. Le fatture o la documentazione fiscale o equivalente, per essere ritenuta ammissibile, deve indicare il dettaglio delle singole voci di spesa. Sull'originale dei documenti deve essere apposto un timbro con la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse POR FESR Sardegna 2014-2020 - Azione 3.4.1- Disposizioni attuative "Promozione nei mercati esteri in favore dei partenariati misti – Il Avviso" aggiungendo il codice CUP di riferimento che viene fornito in occasione della trasmissione della concessione provvisoria delle agevolazioni dall'Assessorato dell'Industria;
- c) la "dichiarazione di spesa e attestazione di responsabilità del beneficiario degli aiuti" redatta sulla base del modello che sarà reso disponibile nell'apposita sezione "Rendicontazione delle spese" della piattaforma informatica unica;
- d) relazione finale del piano di internazionalizzazione realizzato;
- e) relazione su ogni singolo servizio realizzato.

3. L'Assessorato dell'Industria può richiedere integrazioni e chiarimenti che devono essere trasmessi entro i successivi 15 giorni, decorrenti dalla richiesta.

4. La rimodulazione delle spese eventualmente apportata al piano approvato e/o la diminuzione delle stesse al di sotto della soglia di accesso di Euro 200.000,00, deve essere autorizzata dall'Assessorato dell'Industria. Sono possibili le rimodulazioni di spesa tra macrovoci, di cui alla tabella dell'art. 6 comma 2, che non alterino la coerenza del piano ammesso, nei limiti del 10% del piano stesso. Non sono ammesse modifiche sostanziali del piano, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

5. Il raggruppamento beneficiario deve comunicare all'Assessorato dell'Industria le date di svolgimento degli eventi previsti nel piano, per consentire l'eventuale partecipazione istituzionale della Regione o di soggetti da essa delegati.

ART. 12 - Erogazione dell'aiuto

L'Assessorato dell'Industria provvede alla liquidazione del contributo sino al 50 % (75 % in caso di «*de minimis*») delle spese sostenute per la realizzazione del piano direttamente al SOGGETTO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

PROPONENTE in quanto soggetto capofila. Il restante 50 % (25 % in caso di «*de minimis*») risulta essere a carico delle imprese facenti parte del raggruppamento.

1. L'erogazione degli aiuti avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta del soggetto proponente, con esclusivo riferimento ai soli servizi completati subordinatamente alla presentazione della documentazione di spesa di cui all'art. 11 e nel rispetto delle regole sulla rendicontazione della spesa prevista dalla normativa di riferimento. Per ogni stato di avanzamento lavori e a seguito di corretta rendicontazione delle spese da parte del raggruppamento beneficiario, l'Assessorato dell'industria eroga il 90% del contributo spettante; il restante 10% dell'aiuto viene erogato a saldo, a seguito dell'emissione del provvedimento di concessione definitiva.
2. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla persistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4 e alla presentazione della dichiarazione, da parte dei rappresentanti legali delle imprese beneficiarie facenti parte del raggruppamento, di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (obbligo c.d. Deggendorf).
3. L'accesso ai benefici erogati a "sportello" (nel caso in cui l'Amministrazione Regionale abbia maturato nei confronti della singola impresa crediti dichiarati inesigibili negli ultimi 5 anni o comunque non totalmente recuperati,) è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente alla loro richiesta (art. 14 comma 3, Legge di stabilità n. 5/2016 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018).
4. A seguito delle valutazioni istruttorie finali, in ordine alla corretta realizzazione del piano approvato, l'Assessorato dell'Industria emette il provvedimento di concessione definitiva dell'aiuto ed eroga il saldo spettante.
5. La prima erogazione dell'aiuto, pari a non più del 40% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del piano stesso ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione dal parte del soggetto proponente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Assessorato dell'Industria secondo lo schema messo a disposizione tramite la piattaforma informatica unica. Tale fideiussione deve essere rilasciata da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia, da una primaria compagnia assicurativa con regolare iscrizione all'albo IVASS o da una società finanziaria iscritta all'elenco speciale ex art. 107 del Decreto legislativo n. 385/93 presso la Banca d'Italia.

ART. 13 - Monitoraggio e Controlli

1. L'Assessorato dell'Industria o altri organi dell'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, possono effettuare controlli documentali presso il soggetto proponente e le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

nonché dalle presenti Disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie. Possono, inoltre, visionare in ogni momento anche successivo alla fine del presente intervento la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo spettante.

ART. 14 – Revoca

1. Gli aiuti sono revocati, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, nel caso in cui:
 - Il piano non venga avviato¹⁴ dal raggruppamento beneficiario entro 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni;
 - il piano non venga ultimato entro 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, salvo eventuale proroga di massimo sei mesi da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria;
 - non sia stata presentata la rendicontazione delle spese entro i tre mesi successivi alla conclusione del piano, salvo eventuale proroga di ulteriori tre mesi da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria;
 - non vengano applicate le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti;
 - nel caso di imprese prive di sede operativa in Sardegna, questa non venga aperta entro 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione.
 - il singolo beneficiario del raggruppamento abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf);
 - non vengano comunicate per iscritto dal SOGGETTO PROPONENTE (Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, Camere di Commercio, Consorzi di Tutela, in virtù del ruolo di capofila) eventuali variazioni rispetto al piano approvato che devono essere autorizzate dall'Assessorato dell'Industria;
 - non venga indicato nelle pubblicazioni promozionali e informative che il piano è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR Sardegna 2014-2020, utilizzando i segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria;
 - in caso di irregolarità nel DURC della singola impresa si procede ad applicare la disciplina dell'intervento sostitutivo (ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 – circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 36/2013).

¹⁴ Le attività si intendono avviate alla data della stipula di almeno una fornitura di beni e/o servizi previsti nel piano approvato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

2. L'accertamento di eventuali inadempienze su quanto stabilito nella presenti Disposizioni e nel successivo provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti, determina la revoca totale o parziale del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.
3. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
4. Eventuali modifiche dei soggetti costituenti il raggruppamento rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso, a pena di revoca, devono essere autorizzate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 15 - Periodo di Validità

1. Le presenti Disposizioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione degli aiuti di Stato che sottendono alla concessione delle agevolazioni, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
2. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese nei confronti della Commissione Europea è fissato al 31 dicembre 2022.

ART. 16 - Norma finale

1. Le presenti Disposizioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). Sono reperibili, nell'apposita sezione "Procedimenti/modulistica" presente sulla seguente pagina dedicata all'Assessorato dell'Industria raggiungibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: <http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria>.
2. Richieste di chiarimenti alle presenti Disposizioni possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica: ind.incentivi@regione.sardegna.it.
Alle richieste di chiarimento viene data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione nell'apposita sezione "Procedimenti/modulistica" presente sulla seguente pagina del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: <http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria> al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti, nonché in forma riservata al richiedente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia al Regolamento (UE) n. 1407/2013, al Regolamento (UE) n. 651/2014, all'art. 25 della legge regionale 29 maggio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

2007, n. 2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 17 - Indicazione del Foro competente

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

ART. 18 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.